



# CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744  
Medaglia di bronzo al Valore Civile

**COPIA**

N. 51

del 18/12/2023

DELIBERAZIONE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in 1° Convocazione  
Seduta pubblica

OGGETTO:

### **IMPOSTA DI SOGGIORNO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO-TARIFFE.**

L'anno DUEMILAVENTITRE, addì DICIOOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 18:32 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle disposizioni contenute nella disciplina per le sedute del Consiglio Comunale di Castel di Sangro a seguito di convocazione disposta dal Presidente debitamente notificata a tutti i Consiglieri, si è riunito in modalità mista - presenza e videoconferenza -, il Consiglio Comunale (Regolamento approvato con D.C.C. n. 31/2022)

Risultano presenti:

| <b>COGNOME E NOME</b>                       | <b>PRESENTI</b>    | <b>ASSENTI</b> |
|---|--------------------|----------------|
| CARUSO Angelo - Sindaco                     | in presenza        |                |
| CASTELLANO Franco - Consigliere Comunale    | in presenza        |                |
| D'AMICO Michela - Consigliere Comunale      | in presenza        |                |
| RAFFONE Simon Luca - Consigliere Comunale   | in presenza        |                |
| ACCONCIA Enia - Consigliere Comunale        | in presenza        |                |
| DELL'EREDE Raffaella - Consigliere Comunale | in presenza        |                |
| FRASCONE Vincenzo - Consigliere Comunale    | in videoconferenza |                |
| CIMINI Anna Rita - Presidente               | in presenza        |                |
| DI VITTO Francesca - Consigliere Comunale   | in presenza        |                |
| MARINELLI Daniele - Consigliere Comunale    | in presenza        |                |
| CARNEVALE Diego - Consigliere Comunale      | in presenza        |                |
| MARINELLI Silvia - Consigliere Comunale     | in videoconferenza |                |
| MARCHIONNA Mario - Consigliere Comunale     |                    | X              |

Partecipa, in presenza il Segretario Generale FRANCA COLELLA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente , ANNA RITA CIMINI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno in oggetto riportato.

Illustra l'argomento il Responsabile dott. Angelo Angelone su invito del presidente e con richiesta di soffermarsi su tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e preordinati alla approvazione del bilancio, in modo da tenere un'unica discussione.

Il responsabile si sofferma sul DUP 2024/2026 e sulla illustrazione del regolamento di istituzione della tassa di soggiorno, comunica che l'IMU presenta una aliquota invariata. Informa che la addizionale comunale è salita di importo. In merito alla TARI le tariffe sono confermate. Si sofferma sul fondo FSC precisando anche che il Comune incassa somme dallo Stato, mentre nel 2017 il Comune contribuiva versando allo Stato. Quindi vi è stato un fattore di crescita del territorio che ha comportato l'inversione di tendenza. Annuncia la revisione dei rapporti fra Comune e partecipata per procedere agli affidamenti in regime di in house providing. Si sofferma anche sugli accantonamenti fornendone gli importi e sottolineando l'accantonamento per le perdite della partecipata, in risposta alla vicenda Cogesa.

Al termine interviene il Consigliere Daniele Martinelli che formula una dichiarazione di voto negativa e unica sul bilancio e sugli argomenti ad esso collegati. Afferma che è convinto che il bilancio è sano e che vi è una crescita progressiva delle entrate. E' altresì convinto della buona azione avviata sulla Società Castel di Sangro Servizi. Su ciò che non lo convince, del bilancio è che non vi è sforzo verso la riduzione delle imposte e delle tasse. Condivisibile la istituzione della tassa di soggiorno, ma anch'essa aumenta la pressione fiscale. Afferma che dovrebbero prevedersi agevolazioni fiscali per alcune categorie di cittadini. Sul Cogesa si sofferma e fa presente che occorre attendere gli esiti della vicenda aperta sullo stato finanziario della società. Si dichiara deluso sulla politica nei confronti delle famiglie e agevolazioni sui servizi, anche per i giovani. Afferma che poco si investe sulla cultura. Sulle opere pubbliche esprime la preoccupazione del PNRR per il finanziamento sulle opere pubbliche e si interroga se vi sono alternative al finanziamento, oltre il PNRR. Fa richiesta al Presidente del Consiglio di una nuova calendarizzazione di seduta per discutere dei servizi sanitari ed ospedalieri.

Interviene il Sindaco in risposta alle osservazioni del Consigliere Daniele Marinelli e preliminarmente prende atto di quanto di positivo ha esposto il Consigliere. Ribadisce alcuni dati del bilancio di entrate che mostrano una crescita del gettito complessivo, negli anni, derivante da imposte e tasse. Ripercorre la vicenda del FSC che ha registrato una inversione di tendenza molto rilevante dal 2017 ad oggi. Si sofferma sull'andamento dei dati di bilancio che denotano proprio l'esistenza di una strategia e di buoni risultati. Richiama la vicenda Cogesa e gli ulteriori accordi in corso per migliorare la qualità del servizio. La scommessa, fa presente il Sindaco, si gioca sul piano digitale ossia sulla innovazione tecnologica che incide in modo determinante sulla riduzione dei tempi di gestione dei processi e sul miglioramento della qualità dei servizi. Fa riferimento, ad esempio, all'avvio dello sportello edilizia telematico, su piattaforma. Evidenzia che il Comune sta approvando il bilancio di previsione con largo anticipo con il vantaggio sulla gestione che ciò comporta. Si sofferma anche sulla istituzione

della tassa di soggiorno; sulle opere pubbliche accenna al probabile completamento della piscina nella prossima primavera con un avvio della gestione che avrà un indotto positivo sul piano socio-economico. Sul PNRR il fronte dei finanziamenti e le preoccupazioni conseguenti ci sono, afferma, ma la voce maggiore in campo è quella dell'edilizia scolastica che però è stata appaltata ed è prevista una integrazione per ulteriori 2,5 milioni di euro.

Sulla problematica dei servizi sanitari ed ospedalieri sul territorio va ripristinata una corretta informazione e parlare ed allarmarsi sulla chiusura dell'ospedale non è propizio, è inopportuno e diviene un elemento ostativo proprio alla permanenza ed allo sviluppo del presidio..

Interviene infine l'Assessore Raffaella Dell'Erede che riferisce sui molti sforzi che si fanno sulla medicina distrettuale con il Piano Sociale di Zona (trasporto sociale per pazienti e telemedicina). Si sofferma sui servizi sociali e sul reclutamento di assistente sociale e riferisce sui tirocini attivi, corso di formazione per i giovani e sul piano della cultura precisa che è stata riattivata la biblioteca, con un servizio nuovo; continua citando la disabilità ed ai servizi che verranno organizzati col piano sociale, dando risposta a nuovi bisogni.

Al termine,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «*Disposizioni in materia di federalismo municipale*», ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo,

nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

**Rilevato** che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

**Visto** l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

**Considerato** che il Comune di Castel di Sangro, a seguito del costante incremento turistico, non sarebbe in grado di mantenere i livelli di manutenzione del territorio comunale e l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che pertanto, si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa;

**Considerato** che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando e offrendo adeguati servizi pubblici e idonei interventi per la conservazione e il miglioramento del patrimonio artistico e ambientale e per l'organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;

**Dato, inoltre, atto che,**

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che *"... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ..."*;
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) conferma, all'art. 149, che *"... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.»* e precisa, all'art. 42, *Il comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale*

*l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";*

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 13, comma 15-quater del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ..."*;

**Sentite** le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive locali, in conformità al dettato di cui all'art. 4 di cui in narrativa;

**Visto** il d.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il d.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il parere favorevole reso a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla proposta della presente deliberazione dal Funzionario responsabile del Settore II, Dott. Angelo Angelone, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

**Con votazione**, indetta dalla Presidente per alzata di mano, avente il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 9 (nove), contrari n. 3 (tre) (Marinelli Daniele, Carnevale Diego e Marinelli Silvia), resi da n. 12 (dodici) Consiglieri presenti e votanti,

**DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e qui si intendono integralmente richiamate;
2. di istituire a partire dall'anno 2024 l'imposta di soggiorno, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti nell'allegato regolamento per la gestione del tributo;
3. di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
4. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato *"Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane"* (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
5. di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 – quater del Decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno [...] hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ..."*.

Infine, stante l'urgenza a provvedere, con separata votazione e con voti favorevoli n. 9 (nove), contrari n. 3 (tre) (Marinelli Daniele, Carnevale Diego e Marinelli Silvia), resi da n. 12 (dodici) Consiglieri presenti e votanti,

#### **DELIBERA**

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il Presidente  
F.to Anna Rita Cimini

Il Segretario Generale  
F.to Franca Colella

Il Consigliere Anziano  
F.to Castellano Franco

#### RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 - 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e precisamente dal 17/01/2024 al 01/02/2024.

Castel di Sangro, addì

L'Istruttore Amministrativo  
F.to ( Gianni Iacobucci)

#### COPIA

La presente è COPIA CONFORME all'originale esistente in archivio.

Castel di Sangro, addì 17/01/2024

L' Istruttore Amministrativo  
( Gianni Iacobucci)



**CITTÀ DI CASTEL DI SANGRO**  
**PROVINCIA DI L'AQUILA**

**REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

*APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 18/12/2023*



## Sommario

|  |          |
|--|----------|
| <b>ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO</b> .....                                  | <b>3</b> |
| <b>ARTICOLO 2 - ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA</b> .....                   | <b>3</b> |
| <b>ARTICOLO 3 - SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI</b> ..... | <b>3</b> |
| <b>ARTICOLO 4 - MISURA DELL'IMPOSTA</b> .....                                      | <b>3</b> |
| <b>ARTICOLO 5 – ESENZIONI</b> .....  | <b>3</b> |
| <b>ARTICOLO 6 - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA</b> .....                                  | <b>4</b> |
| <b>ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEL GESTORE</b> .....                                     | <b>4</b> |
| <b>ARTICOLO 8 - CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA</b> .....                    | <b>4</b> |
| <b>ARTICOLO 9 – SANZIONI</b> .....   | <b>5</b> |
| <b>ARTICOLO 10 - RISCOSSIONE COATTIVA</b> .....                                    | <b>5</b> |
| <b>ARTICOLO 11 – RIMBORSI</b> .....  | <b>5</b> |
| <b>ARTICOLO 12 – CONTENZIOSO</b> .....   | <b>6</b> |
| <b>ARTICOLO 13 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA</b> .....                   | <b>6</b> |
| <b>ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b> .....                       | <b>6</b> |
| <b>ALLEGATO A - TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO</b> .....                             | <b>7</b> |

## **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. 'Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.lgs. 446 del 15/12/1977 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011.
2. Rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi ammobiliati locati per uso turistico e le aree di sosta.

## **Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011 n° 23 . Il relativo gettito è destinato a finanziare gli investimenti, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Castel di Sangro, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire dal 1 gennaio di ciascun anno.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, campeggi, aziende agrituristiche, bed & breakfast, case vacanze, case ed appartamenti per vacanze, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, ostelli, alloggi vacanze, immobili occasionalmente usati a fini ricettivi, disciplinata dalla competente legge regionale in materia di turismo, situate nel territorio del comune di Castel di Sangro.

## **Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non iscritti all'anagrafe del Comune di Castel di Sangro, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2, comma 3.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. Il gestore è il soggetto che, a qualsiasi titolo, gestisce le strutture ricettive di cui all'art.2, comma 3.

## **Articolo 4 - Misura dell'imposta**

1. La misura dell'imposta è stabilita, entro i massimi di legge, ed è indicata nell'allegato A al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi e gli agriturismi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione.
3. L'imposta è dovuta per persona fino ad un massimo di quindici pernottamenti consecutivi nell'anno solare purchè effettuati nella medesima struttura ricettiva.

## **Articolo 5 – Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
  - b) tutti gli iscritti alle federazioni sportive;
  - c) tutti i partecipanti ad eventi sul territorio che sono patrocinati dal Comune di Castel di Sangro;
  - d) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;

- e) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche in regime di day hospital, per un massimo di un accompagnatore per paziente;
- f) i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital;

### **Articolo 6 - Versamento dell'imposta**

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Castel di Sangro delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta, entro il sedici del mese successivo al trimestre di riferimento, con le modalità previste dalla legge ovvero con quelle che saranno comunque definite dall'Amministrazione.

### **Articolo 7 - Obblighi del gestore**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Castel di Sangro, sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di presentare al Comune di Castel di Sangro, entro il sedici del mese successivo al trimestre di riferimento, una dichiarazione trimestrale con indicati il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta incassata e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come previsto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 193/2003 (Codice in materia di protezione dei dati)". In particolare, chiunque fuori dai casi di esenzione si rifiuti di corrispondere l'imposta di soggiorno è tenuto a rilasciare al gestore della struttura una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale indica la motivazione del mancato pagamento. Nei casi di omesso pagamento dell'imposta di soggiorno da parte dell'ospite o di mancata sottoscrizione della dichiarazione di rifiuto la struttura dovrà comunque comunicare le generalità dell'ospite nell'apposito campo della comunicazione per consentire la procedura di recupero coattivo dell'importo non riscosso.
3. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, è presentata utilizzando la modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione.
4. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.
5. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare tutta la documentazione inerente al tributo stesso, ai sensi di legge.

### **Articolo 8 - Controllo e accertamento dell'imposta**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune, nonché tutta la documentazione inerente la gestione dell'imposta.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 commi da 158 a 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

### **Articolo 9 – Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 472/1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, i cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689.

4. Alla stessa sanzione di cui al precedente comma è soggetto anche il gestore della struttura che svolge di fatto attività ricettiva in assenza del titolo abilitativo. Ai fini dell'erogazione della predetta sanzione, in caso di accertamento - da parte degli organi preposti al controllo - di esercizio dell'attività ricettiva in assenza di titolo, senza che sia stata verificata la data di inizio dell'attività, essa si presume in essere con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuto l'accertamento, salvo prova contraria.

5. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **Articolo 10 - Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

### **Articolo 11 – Rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsabile l'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

### **Articolo 12 – Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

### **Articolo 13 - Funzionario responsabile dell'imposta**

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale;
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

### **Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire dal 1 gennaio di ciascun anno.
2. Il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art.4, comma 3, del D.Lgs. n. 23/2011.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia, nonché il vigente regolamento generale delle entrate.

## Allegato A - TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO

| TIPOLOGIA STUTTURA   | CLASSIFICAZIONE | IMPOSTA (*) (EURO) |
|--|-----------------|--------------------|
| Strutture Alberghiere: alberghi e residenze turistico-alberghiere (RTA o residence).   | 1 stella        | 0,50               |
|  | 2 stelle        | 1,00               |
|  | 3 stelle        | 1,50               |
|  | 4 stelle        | 2,00               |
|  | 5 stelle        | 2,50               |
| Strutture ricettive all'aria aperta: campeggi  |                 | 1,00               |
| Strutture ricettive Extralberghiere: case per ferie, ostelli, affittacamere (room and breakfast, locande).   |                 | 1,00               |
| Altre tipologie ricettive: Agriturismi classificati secondo i parametri stabiliti dsallsa L.R. n. 4/2009 e dalla delibera G.R. n. 388 del 20/05/2015 |                 | 1,00               |
| Altre tipologie ricettive: Bed & Breakfast   |                 | 1,00               |

(\*) l'imposta è dovuta per persona fino ad un massimo di quindici pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.

**Allegato "A"**  
**alla deliberazione di Consiglio Comunale Nr.**  
**51 del 18/12/2023**  
**Proposta n. 53/2023**

PARERI espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Castel di Sangro, lì 07/12/2023

Dott. Angelo Angelone

---

---

---

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

---

---

---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI  
RAGIONERIA

Castel di Sangro, lì 07/12/2023

Dott. Angelo Angelone

---